

**CONTRATTO ACCESSIVO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO IN-HOUSE  
DI ATTIVITA’ GENERALI PER IL PERIODO 2011-2013 – ANNUALITA’ 2011**

TRA

La Provincia di Roma, con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, nella persona del Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci, nato a Roma il giorno 17 luglio 1966, per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione Provinciale,

E

Capitale Lavoro (di seguito anche “la Società”), con sede in Roma, Via Tirso n. 26, nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Claudio Panella, nato a Roma, il giorno 21 gennaio 1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

PREMESSO

che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 24 giugno 2002 ha adottato la deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del Formez, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

che con atto a rogito del Notaio De Facendis Michele in data 2 agosto 2002 rep. n. 94817 racc. n. 7317, si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) interamente sottoscritto;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2 ottobre 2002, sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della Società Capitale Lavoro S.p.A.:

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della Società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell’intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata. La relativa cessione di azioni è avvenuta con atto a rogito del Notaio Luciano Fiumara del 15 settembre 2009 repertoriato al n. 25143 raccolta n. 14913;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 è stata approvata la modifica dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 1, comma 729 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, modifica registrata con atto a rogito del Notaio Fiumara in data 20 ottobre 2008 repertoriato al n. 25208 racc. 14963;

che la Società ha per oggetto:

- le attività relative al supporto degli Uffici provinciali nella gestione dei servizi per l’impiego;
- la formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell’insostituibile ruolo strategico delle nuove Funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio;

che nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente;

#### CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. "*in house providing*");

che le attività oggetto del presente contratto sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Provincia di Roma la quale, in considerazione della totale partecipazione al Capitale Sociale di Capitale Lavoro S.p.A., esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica e pertanto non trova applicazione, rispetto ad esse, la procedura prevista dall'art 23 bis, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133;

che la natura dei servizi strumentali, come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con decisione del 24 marzo 2010, è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

#### VISTO

l'art. 13 del D.L. n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale le società a capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di enti pubblici devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

#### DATO ATTO

che il capitale sociale della Società è di Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società *in house*;

che, in particolare, tale Statuto dispone all'art. 3 comma 7, che "La società dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma assuma le analoghe caratteristiche dell'attività svolta da quest'ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi";

che, ai sensi del sopraccitato articolo, la Società deve altresì "tramite il Consiglio di Amministrazione, predisporre ed inviare, con periodicità trimestrale, all'Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere". A tal fine, la Società utilizza le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;

che il carattere interamente pubblico di Capitale Lavoro S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. "controllo analogo";

#### VISTE

la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61/2010 del 22/12/2010, con cui è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

la Deliberazione di Giunta provinciale n.8/2 del 16/02/2011, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'Amministrazione Provinciale di Roma per l'esercizio 2011 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi Aziendali (PDO) per le società in house anno 2011, in cui sono inserite le linee di attività che la Società è chiamata a svolgere per l'annualità 2011;

#### CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' *in house providing*, per conto di numerose strutture della Provincia, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale;

che, tuttavia, relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che erogano servizi strumentali all'attività della Provincia;

che con il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività propedeutiche, generali e di supporto all'esercizio del controllo analogo che le società in house svolgono per conto dell'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli art. 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27 e 29, della legge 244/2007;

che con Determinazione del Direttore Generale RU n. 5637 del 26 luglio 2011 è stato adottato il Contratto Quadro tra la Provincia e la Società, relativo all'esercizio finanziario 2011, predisposto dal Direttore Generale sulla base del modello approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010;

che nel Contratto sopra richiamato sono individuate le attività generali propedeutiche, di supporto e generali che la Provincia intende affidare alla Società per l'esercizio finanziario;

che tali linee di attività sono individuate nei documenti di programmazione societaria per l'anno 2011, costituiti dal PDO aziendale, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 8/2 del 16 febbraio 2011 e successive variazioni e dal POA, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 21giugno 2011;

che le linee di attività propedeutiche, generali e di supporto all'esercizio del controllo analogo oggetto del presente contratto sono le seguenti:

- aggiornamento del personale per far fronte alla quantificazione degli oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- attività propedeutica di studio, ricerca e analisi, nonché di formazione delle risorse umane e professionali interne, in grado di far fronte alle tematiche innovative;
- attività inerenti la formazione del personale per far fronte agli obblighi relativi al controllo analogo ed attività di assistenza tecnica a favore dell'Avvocatura Provinciale;

- supporto e formazione per i lavoratori impegnati nelle attività connesse alla presa in carico delle problematiche individuali dei cittadini;
- attività di studio, analisi e selezione di alte professionalità in grado di fornire servizi innovativi per il progetto Porta Futuro;
- realizzazione del progetto di cambiamento organizzativo interno necessario per far fronte ai nuovi compiti e funzioni della Società ed al trasferimento nella nuova sede;

che l'art. 2 comma 2 del Contratto Quadro annualità 2011-2013, esercizio finanziario 2011 sottoscritto con la Società dispone che i dirigenti provinciali cui competono le attività in esso richiamate stipulano i Contratti Accessivi di propria competenza, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la società è chiamata a svolgere nel corso dell'esercizio. L'art. 4 comma 1 prevede altresì che i corrispettivi per lo svolgimento delle attività siano definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi;

che il presente contratto è relativo alle attività propedeutiche, generali e di supporto all'esercizio del controllo analogo;

Tanto premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ARTICOLO 2

#### OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Provincia di Roma e Capitale Lavoro S.p.A. in merito all'affidamento alla Società delle attività generali, propedeutiche e di supporto all'esercizio del controllo analogo e funzionali alla esecuzione delle commesse affidate dagli Uffici provinciali, a cui va applicata la disciplina del Contratto Quadro approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 903/41 del 27/10/2010 approvato con determinazione dirigenziale del Direttore Generale ru n. 5637 del 26 luglio 2011, in attuazione di quanto previsto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010.

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato A) al presente contratto, di cui costituisce parte integrante. Nel documento sono contemplati i maggiori oneri connessi agli obblighi derivanti dall'applicazione del CCNL settore Commercio, non imputabili al FSE, che comportano incremento stipendiale ai lavoratori.

Le prestazioni della Società connesse allo svolgimento del presente contratto possono essere modificate annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni assunte in sede di programmazione annuale e pluriennale di bilancio da parte degli organi politici della Provincia di Roma.

### ARTICOLO 3

#### DURATA

Il presente contratto accessivo ha durata fino al .....

L'eventuale proroga deve essere oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Provincia di Roma si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale del contratto in oggetto.

#### ARTICOLO 4

##### MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 sono concordate con la Provincia, in ragione delle specifiche esigenze connesse a ciascuna delle attività affidate e della dimensione dei fabbisogni da soddisfare in corso d'anno.

#### ARTICOLO 5

##### CORRISPETTIVI

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, la Provincia di Roma riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro 2.040.000,00 comprensivo di IVA, per l'intera durata del contratto prevista all'art. 3.

Il dettaglio delle voci è contenuto nell'allegato A) al presente contratto.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

Il pagamento del corrispettivo previsto per le attività oggetto del presente contratto è effettuato, in deroga alle modalità previste dall'art. 5 del Contratto Quadro annualità 2011 approvato con determinazione del Direttore Generale RU n. 5637 del 26 luglio 2011, tenuto conto del ritardo maturato nella prima applicazione delle nuove procedure di programmazione definite dalla Provincia, con le seguenti modalità:

- anticipazione del 50% dell'importo contrattuale previsto, pari ad €1.020.000,00 (unmilione ventimila/00) comprensivo di IVA, al momento della sottoscrizione del presente Contratto Accessivo dietro presentazione di fattura per il relativo importo;
- la restante parte entro il mese di settembre a fronte della relativa fattura e di una relazione sulle attività svolte nel primo semestre dell'anno.

La Società si impegna altresì a presentare, entro il 15 gennaio 2012, una relazione analitica sulle attività svolte nell'anno 2011 in attuazione del presente contratto.

#### ARTICOLO 6

##### IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Provincia nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 32-bis.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Provincia, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società, nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

## ARTICOLO 7

### PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

## ARTICOLO 8

### RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici provinciali, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici provinciali, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

ARTICOLO 9  
CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 10  
RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 11  
PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

ARTICOLO 12  
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Provincia di Roma instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13  
NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.